

**DELIBERAZIONE 9 MARZO 2021**

**87/2021/S/IDR**

**CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA  
DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1149<sup>a</sup> riunione del 9 marzo 2021

**VISTI:**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge

36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" e s.m.i. (di seguito: MTT);

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A recante il "Metodo tariffario idrico (MTI)" e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell'Autorità 22 gennaio 2015, 13/2015/R/idr, recante "Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall'Ufficio d'Ambito di Como" (di seguito: deliberazione 13/2015/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante "Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)" (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 329/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 329/2016/E/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 72/2017/R/idr, recante "Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall'Ufficio d'Ambito di Como" (di seguito: deliberazione 72/2017/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell'Autorità;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 9 maggio 2018, DSAI/33/2018/idr (di seguito: determinazione DSAI/33/2018/idr).

**FATTO:**

1. Con deliberazione 329/2016/E/idr, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, per accertare il rispetto della regolazione sul MTT (a.a. 2012-2013), sul MTI (a.a. 2014-2015) e sul primo biennio del MTI – 2 (a.a. 2016-2019) oltreché, in particolare, la correttezza dei dati trasmessi all'Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr e successivi aggiornamenti, l'applicazione delle tariffe all'utenza e l'efficienza del servizio di misura.
2. In attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi) della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 27-31 marzo e 3-6 aprile 2017, una verifica ispettiva presso Como Acqua S.r.l. (di seguito: Como Acqua), società individuata dall'Ente d'Ambito della Provincia di Como (Ufficio d'Ambito di Como, di seguito Ente d'Ambito o EGA), con deliberazione n. 36 del 29 settembre 2015, come gestore affidatario *in-house providing* del SII dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di

- Como, attualmente ancora “gestore virtuale” d’ambito di talune gestioni tra cui quella del Comune di Albiolo (di seguito anche il Comune).
3. A seguito della citata verifica è emersa la necessità di richiedere, con nota del Direttore della Direzione Accountability e Enforcement dell’Autorità del 3 ottobre 2017 (prot. Autorità n. 32175), opportuni chiarimenti e riscontri documentali alle dichiarazioni rese in quella sede ai quali Como Acqua ha risposto con nota del 20 novembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 37675).
  4. Dall’esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva nonché dall’esame della nota e della documentazione inviata successivamente da Como Acqua con la citata nota del 20 novembre 2017, è emerso che, in violazione dell’articolo 1, comma 1 e dell’articolo 10, comma 2, del MTI e dell’articolo 1, comma 1 e dell’articolo 7, comma 2, del MTI-2, talune delle citate gestioni ricomprese nel “gestore virtuale” d’ambito, tra cui il Comune di Albiolo, sembrerebbero aver dichiarato, quali rate di mutui di competenza rispettivamente degli anni 2014-2015 e 2016-2017, valori di rimborso che sono risultati essere non pertinenti alla realizzazione di infrastrutture del SII. In particolare, nella citata nota del 20 novembre 2017, Como Acqua, in risposta ai chiarimenti richiesti con la nota del 3 ottobre 2017, ha dichiarato che con riferimento ai mutui si è provveduto ad avviare un’attività di verifica con tutti i Comuni dell’ambito (tra cui il Comune di Albiolo) con supporto dell’EGA, in ordine alla riconducibilità al SII dei mutui contenuti nel file di cui al punto 5.4a della *check list*. Dalle verifiche effettuate, anche con il supporto di ulteriori documenti richiesti ai Comuni, risulterebbe che alcuni mutui segnalati non siano riconducibili al Servizio Idrico Integrato. Como Acqua ha altresì allegato una tabella nella quale vengono riportate le non pertinenze accertate dall’EGA e/o ammesse dai medesimi Comuni (punto 5.4 della *check list* nonché “risposta chiarimenti punto 3.16” della relazione e doc. denominato “Documento punto 3.16\_ Valutazione Pertinenza Opere SII” allegati alla nota del 20 novembre 2017).
  5. Pertanto, con determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità (determinazione DSAI/33/2018/idr), sono stati avviati, nei confronti dei Comuni di cui all’Allegato A alla citata determinazione DSAI/33/2018/idr, tra cui il Comune di Albiolo, diciotto procedimenti per l’accertamento di violazioni in materia di regolazione tariffaria del SII e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95. Con la medesima determinazione di avvio è stato individuato per ciascuno dei citati Comuni, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 5, comma 1, dell’allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria, pari, per il Comune di Albiolo, a euro 2.500 (duemilacinquecento), prevedendo che l’eventuale pagamento della predetta sanzione in misura ridotta (comunque non inferiore al minimo edittale di 2.500 euro, come previsto dall’articolo 45 del decreto legislativo 93/11), entro il termine di trenta giorni dalla notifica della determinazione DSAI/33/2018/idr, avrebbe determinato l’estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Regolamento Sanzioni.

6. Successivamente alla comunicazione della determinazione suindicata, con note del 29 maggio 2018 (acquisite con prot. Autorità 17024 e 17025), in seguito integrate con nota del 18 giugno 2018 (acquisita con prot. Autorità 18899), è stata presentata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, un'istanza di accesso civico generalizzato, tra gli altri, agli atti del procedimento avviato con determinazione DSAI/33/2018/idr. A tale istanza di accesso il responsabile del procedimento ha dato riscontro con nota del 5 luglio 2018 (prot. Autorità 20585) dopo aver effettuato tramite PEC, in data 20 giugno 2018, la comunicazione ai Comuni destinatari della determinazione DSAI/33/2018/idr, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 33/2013.
7. Con nota del 21 maggio 2018 (acquisita con prot. Autorità 16174) il Comune ha inviato all'Ente d'Ambito un chiarimento in merito al mutuo oggetto di contestazione nel presente procedimento sanzionatorio. A seguito di tale comunicazione, l'Ente d'Ambito, con nota dell'1 giugno 2018 (acquisita con prot. Autorità 17435) successivamente integrata con nota del 6 giugno 2018 (acquisita con prot. Autorità 17921) ha richiesto informazioni e documenti al Comune di Albiolo ai quali quest'ultimo ha dato riscontro con le note del 5 giugno 2018 (acquisite con prot. Autorità 17737, 17738 e 17739) e 6 giugno 2018 (acquisita con prot. Autorità 17920).
8. Con nota del 4 giugno 2018 (acquisita con prot. Autorità 17548), l'Ente d'Ambito ha inviato una comunicazione ai Comuni destinatari della citata determinazione DSAI/33/2018/idr indicando le modalità per aderire alla citata procedura semplificata.
9. Con nota dell'8 giugno 2018 (acquisita con prot. Autorità 18092), il Comune ha richiesto un annullamento in autotutela della determinazione di avvio del presente procedimento sanzionatorio rilevando che dalla citata interlocuzione con l'Ente d'Ambito era emersa la mancanza dei presupposti posti a base della contestazione. In particolare, il Comune, pur confermando che il mutuo oggetto di contestazione non risultava essere pertinente alla realizzazione di infrastrutture del SII, ha chiarito che gli importi dichiarati e considerati per l'elaborazione tariffaria MTI e MTI-2 erano formalmente corretti in quanto ricomprendenti esclusivamente il rimborso delle rate del mutuo n. 4322256/01 (generato dalla devoluzione del precedente mutuo n. 4322256) con il quale era stata finanziata la realizzazione di infrastrutture del SII per euro 23.525,09.
10. In considerazione delle citate note e non avendo, comunque, il Comune pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta entro il prescritto termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'atto di avvio del presente procedimento, lo stesso è proseguito nelle forme ordinarie.
11. Con nota dell'11 novembre 2020 (prot. Autorità 36773), il Responsabile del procedimento ha formulato all'Ente d'Ambito una richiesta di informazioni volta a conoscere, tra l'altro, se a seguito delle citate risposte da parte del Comune di Albiolo del 5 e 6 giugno 2018 alle richieste di informazioni e documenti del 1 e 6 giugno 2018, risultasse accertato che l'importo considerato per l'elaborazione tariffaria MTI e MTI-2 di euro 23.525,09 coincidesse esclusivamente con l'importo del mutuo n. 4322256 /01, riconducibile al SII.

12. Con nota del 23 novembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 38568), l'Ente d'Ambito ha riscontrato la citata richiesta di informazioni dell'11 novembre 2020.
13. Con nota del 29 dicembre 2020 (prot. Autorità 44116), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

**VALUTAZIONE GIURIDICA:**

14. Con la deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (Allegato A, di seguito: MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).
15. L'articolo 5, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, prevede che le stesse siano predisposte dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti anche sulla base dei dati, debitamente aggiornati, inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/idr.
16. Con la deliberazione 664/2015/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (Allegato A, di seguito: MTI – 2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019.
17. L'articolo 7, comma 1, della deliberazione 664/2015/R/idr, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale anche sulla base dei dati, debitamente aggiornati, inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/idr (recante il MTI).
18. Il MTI e il MTI – 2 riconoscono ai gestori del SII, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015 e 2016-2019, i costi sopportati per il rimborso dei mutui di ciascun proprietario delle infrastrutture di terzi concesse in uso ai gestori stessi, nei termini stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del MTI e dall'articolo 1, comma 1, del MTI – 2, ove vengono definiti, tra gli altri:
  - i Mutui dei proprietari (MTp) come il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile dall'Ente competente in data antecedente all'emanazione delle deliberazioni 643/2013/R/idr e 664/2015/R/idr, ad eccezione dei mutui stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di proprietà del gestore del SII.
19. L'articolo 10, comma 2, del MTI e l'articolo 7, comma 2, del MTI – 2 prevedono che, in caso di aggregazione tra due o più gestori del SII o di accordi di aggregazione da perfezionarsi nell'anno di determinazione tariffaria, è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori.

20. Con la deliberazione 13/2015/R/idr, l’Autorità ha approvato la predisposizione tariffaria MTI per gli anni 2014 e 2015, presentata dall’Ente d’Ambito, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del MTI, per il gestore virtuale d’Ambito che ricomprendeva le gestioni del SII operanti nell’omonimo territorio dell’ATO di Como di competenza dell’Ente d’Ambito stesso, tra cui i Comuni di cui all’Allegato A alla citata determinazione DSAI/33/2018/idr.
21. Con la deliberazione 72/2017/R/idr, l’Autorità ha approvato la predisposizione tariffaria MTI – 2 per gli anni 2016-2019, presentata dall’Ente d’Ambito, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del MTI – 2, per le gestioni del SII – in via di aggregazione in Como Acqua – operanti nell’omonimo territorio di competenza dell’Ente d’Ambito stesso, tra cui i predetti Comuni indicati nell’Allegato A alla citata determinazione DSAI/33/2018/idr.
22. Nel corso dell’istruttoria, l’Ente d’Ambito – a conferma di quanto rilevato dal Comune con la nota dell’8 giugno 2018 – ha comunicato all’Autorità, con la citata nota del 23 novembre 2020, che il Comune di Albiolo ha chiarito e documentato, ad integrazione e parziale rettifica delle precedenti dichiarazioni rese dallo stesso Comune (che avevano generato parte degli esiti della nota del 20 novembre 2017 di Como Acqua), che gli importi dichiarati e considerati per l’elaborazione tariffaria MTI e MTI-2 erano formalmente corretti. In particolare, in sede istruttoria è emerso che il mutuo n. 4322256 – il quale era stato oggetto di contestazione in quanto effettivamente non riconducibile ad opere attinenti al SII (come confermato dallo stesso Comune) – era stato tuttavia successivamente devoluto per finanziare lavori di ristrutturazione della rete idrica generando il mutuo n. 4322256/01 il cui unico importo di euro 23.525,09 era stato correttamente inserito nelle elaborazioni tariffarie MTI e MTI-2.
23. Pertanto, con la medesima nota del 23 novembre 2020, l’Ente d’Ambito, a parziale rettifica di quanto era stato rilevato nella nota del 20 novembre 2017 da Como Acqua, ha dichiarato che con riferimento alla posizione del Comune di Albiolo *“l’istruttoria tecnica si è conclusa positivamente con la dichiarazione di veridicità trasmessa dallo stesso comune in data 6/06/2018 prot. n. 5033 – mutuo posizione n. 4322256/01 di 23.525,09 euro attinente al 100% al S.I.I.”*.
24. Ne consegue che la violazione contestata con la determinazione DSAI/33/2018/idr nei confronti del Comune di Albiolo non sussiste

### **DELIBERA**

1. di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con la determinazione DSAI/33/2018/idr nei confronti del Comune di Albiolo;
2. di notificare il presente provvedimento al Comune di Albiolo (C.F. 80005530136) mediante pec all’indirizzo comune.albiolo@pec.regione.lombardia.it, di comunicarlo all’Ufficio d’Ambito di Como mediante pec all’indirizzo

aato@pec.provincia.como.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

9 marzo 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*